

N. 00200/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00477/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2012, proposto da:

Acquamare Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, via Corsica,21/18-20;

contro

Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Mario Telmon, con domicilio eletto presso Giovanni Pisoni in Genova, via Assarotti, 3/13;

nei confronti di

Porto Imperia Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento di revoca proroga concessione demaniale marittima

- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imperia;
- Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
- Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
- Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che allo stato il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni juris, in specie in quanto l'istanza di proroga non pare potersi qualificare tardiva;
 - considerato che, in proposito, il termine individuato dall'amministrazione resistente nonché le modalità di presentazione non paiono in grado di precludere l'esame dell'istanza stessa;
 - atteso che le residue censure involgono la risoluzione di questioni di rilievo tale da dover essere rimesse alla cognizione del merito, che viene contestualmente fissata ex lege;
 - rilevato che sussiste altresì l'invocato periculum in mora, in quanto l'esecuzione del provvedimento impugnato reca ingente nocumento sia alla parte ricorrente sia all'interesse pubblico sotteso al celere completamento delle opere, non suscettibile allo stato di eventuale ristoro patrimoniale;

- atteso che sussistono giusti motivi, anche a fronte della complessità delle questioni rimesse al merito, per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 novembre 2012; .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE